

A Roma Capitale

A tutti i Responsabili degli Uffici SUAP o
SUAR dei Comuni del Lazio

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale

Alle Amministrazioni Provinciali
del Lazio

Oggetto: Regolamento regionale n. 7 del 3/08/2015 “Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso ai sensi del comma 4 bis dell’art. 23 della L.R. 6 agosto 2007 n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche)” – Aggiornamento Circolare esplicativa.

Con riferimento al Regolamento Regionale n. 7 del 03/08/2015 riguardante la disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso, si invia la presente nota integrativa relativa alla Circolare esplicativa già trasmessa con nostra nota prot. n. 622916 del 16 novembre 2015.

Si informano pertanto gli Enti in indirizzo, che il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Lazio, Sezione II Ter, con sentenza n. 01761/2016 ha annullato l’art. 2, comma 1, del R.R. 7/2015, limitatamente all’inciso “*in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti ed ...*”.

Ciò stante, le Condizioni per la localizzazione degli alberghi diffusi, come indicate all’art. 2 del R.R. 7/2015, riguardano esclusivamente gli ambiti specificati in dettaglio alle lettere a), b) e c) del comma 1, così come di seguito illustrato:

- a) *centri storici ricadenti nelle zone territoriali omogenee (ZTO) individuate, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1444/1968 e successive modifiche, come parte del territorio comunale di pregio ambientale e in cui sono presenti singoli edifici e aggregati edilizi di interesse storico, architettonico e/o monumentale*
- b) *nuclei storici, individuabili nei complessi insediativi e fabbricati antecedenti al 1900 che hanno mantenuto, anche dopo eventuali interventi di ristrutturazione o nuove costruzioni, spiccate caratteristiche di identità e pregio architettonico. Sono ascrivibili a questo ambito gli aggregati urbani di interesse storico-artistico*





REGIONE
LAZIO

- c) *centri minori e borghi, individuabili negli insediamenti del territorio extraurbano o rurale presenti all'interno delle aree naturali protette della Regione. Si tratta di insediamenti esterni al centro storico così come definito alla lettera a), il cui impianto urbanistico presenta un aspetto compatto ed in cui sono presenti edifici residenziali di epoca antecedente il 1940, caratterizzati da tipologie architettoniche tradizionali dei luoghi, oltre che spazi pertinenziali e/o rustici funzionali.*

Decade pertanto, quale condizione necessaria per la localizzazione degli alberghi diffusi, il limite massimo di 40.000 abitanti nel territorio comunale.

La Direttrice ad interim
(Avv. Elisabetta Longo)

Gc